



Consiglio Superiore della Magistratura

Sezione Disciplinare

Proc. n. 11/2017 R.G.
(N. 10/17 D)

Il Presidente

Rilevato che in data 9.11.2017 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto al Signor Presidente della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di fissare l'udienza per la discussione orale del procedimento disciplinare n. 11/2017 R.G., con lettura degli atti consentiti, nei confronti della

dott.ssa Simona Merra

(nata ad Andria il 9.2.1974)

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani,

incolpata

“a) dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 109/2006 perché, nella qualità di pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica di Trani, ometteva di astenersi, ai sensi dell’art. 36, lett. h), c.p.p., nel procedimento penale n. 4270/16/21 a lei assegnato, nel quale l’avvocato DE CESARE era difensore di fiducia di uno dei due indagati, il Sig. Vito PICARRETA, nonostante il rapporto confidenziale e di amicizia esistente con il legale, reso pubblico attraverso articoli e foto pubblicate sulla stampa, e si asteneva in data 6.8.2016, solo dopo le proteste sollevate dai parenti delle vittime del disastro ferroviario per avere appreso dai giornali di detta amicizia e solo dopo aver interloquuto con il Procuratore della Repubblica di Trani.

In Trani il 5 agosto 2016, notizia circostanziata del fatto acquisita in data 8.8.2016 su segnalazione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari.

b) dell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 109/2006, per avere, nella qualità di pubblico ministero assegnatario del procedimento n. 4270/16/21, con grave scorrettezza nei confronti delle parti offese, rilasciato dichiarazioni al giornalista Fabrizio CACCIA del Corriere della Sera, in data 7.8.2016, qualificando *“pettegolezzi e chiacchiericcio da mercato”* le riserve espresse dai parenti delle vittime dell’incidente ferroviario, oggetto del procedimento penale, sulla possibilità di avere piena fiducia nel rappresentante della Procura dopo la pubblicazione di più fotografie che la ritraevano in atteggiamento confidenziale con l’avvocato DE CESARE, difensore di uno degli indagati, violando così il dovere di correttezza che l’ordinamento impone a tutela delle parti processuali.

In Trani il 7 agosto 2016, notizia circostanziata del fatto acquisita in data 8.8.2016 su segnalazione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari.

c) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 109/2006, perché, nella qualità di pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica di Trani, ometteva di astenersi, ai sensi dell'art. 36, lett. h), nonostante il rapporto confidenziale e di amicizia esistente con l'avv. De Cesare, nei seguenti procedimenti penali:

- N. 943/2015 contro Zaccaro Patrizia +15, in cui l'avv. De Cesare era difensore di fiducia dell'indagato Di Sibio Sabino sino al 19/1/2015;

- N. 2060/1014 contro Di Lecce Lucia +3, in cui l'avv. De Cesare, pur non risultando nominato, depositava in data 13/7/2015 una memoria difensiva insieme all'avv. Domenico Regina;

- N. 615/2015 contro Rutigliano Nicola +1, in cui l'avv. De Cesare in data 22/6/2016 veniva nominato difensore dell'indagato Rutigliano Nicola;

rapporto palesato, ex post, anche dalle emergenze di cui ai capi che precedono.

In Trani, nelle date precisate per ciascun sopraindicato procedimento,

Notizia circostanziata acquisita in data 8/8/2016, con contestazione effettuata in sede di interrogatorio, in data 20/4/2017 (f. 76)".

Visto l'art. 17, commi 2 e 4, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e successive modificazioni;

fissa la trattazione del procedimento disciplinare n. 11/2017 R.G. nei confronti della dott.ssa Simona Merra all'udienza del **19 marzo 2018, ore 9,30.**

Avverte l'incolpato che:

a) ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento nella Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, ed ivi estrarne copia;

b) se intende chiedere l'esame di testimoni, deve presentarne la lista nella Segreteria della Sezione disciplinare almeno sette giorni prima del dibattimento con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

c) ha facoltà di presentare memorie e documenti mediante deposito presso la Segreteria, intervenire nella discussione e farsi assistere da **un solo difensore**, magistrato o avvocato del libero Foro.

Al fine di consentire alla Sezione di poter fruire di un congruo lasso temporale per l'esame delle memorie e dei documenti, si invita ad effettuare il deposito degli stessi possibilmente 10 giorni prima dell'udienza.

Dispone che il presente decreto sia comunicato al Procuratore Generale, alla dott.ssa Simona Merra e al Difensore.

Roma, 29 NOV. 2017

Il Presidente
Giovanni Megnini